

non fossero fatti, o almeno sottoscritti, da persona a ciò autorizzata nel negozio dal quale saranno stati venduti o spediti i colli indicati ne' detti biglietti; oppure, in mancanza di tale persona, da' pubblici sensali che avranno avuto mano nella vendita di detti colli o nel noleggio del bastimento.

Inesivamente alle suddette disposizioni,

IV. Viene espressamente inibito a cadaun capitano o padrone, di formare, d'ora in avanti, o da se stesso o per mezzo di altre persone, li suddetti biglietti, sotto pena arbitraria da essere da Noi di volta in volta stabilita proporzionatamente alle circostanze della trasgressione.

V. Incorrerà pure nella pena di lire sei per ogni tonnellata di merce, che non fosse stata manifestata, tanto nell'arrivo, che nella partenza, il capitano o padrone trasgressore; riservandoci di accrescere tale penalità, particolarmente in riguardo de' recidivi.

Ed affinchè il presente regolamento venga esattamente da cadauno osservato, sotto la data di oggi si sono rilasciati gli ordini opportuni a' rispettivi uffizj del capitanato del porto e del casino di sanità, incaricandoli d'invigilare per l'esatta sua esecuzione; ed ulteriormente istruendoli di non rilasciare per l'avvenire verun attestato per merci le quali non fossero state indicate ne' manifesti presentati nell'arrivo o partenza de' bastimenti.

Saprà pertanto cadauno guardarsi dall'incorrere